



REGOLAMENTO ISTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SAN TEODORO

Approvato con deliberazione di C.C.n.4 del 18.03.2022

Fonti normative:

Legge 225/1992;

Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001;

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012;

D.Lgs.n.117, del 3.07.2017;

D.Lgs.n.1 del 2.01.2018;

L.R.n.3/2009;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/30, del 5 giugno 2013;

INDICE

Art. 1 Istituzione ed inquadramento giuridico	Pag. 3
Art. 2 Fonti Giuridiche	Pag. 3
Art. 3 Scopi, finalità ed ambito di attività	Pag. 4
Art. 4 Articolazione del Gruppo Comunale	Pag. 5
Art. 5 Strutture Operative del Gruppo Comunale	Pag. 6
Art. 6 Assemblea dei Volontari	Pag. 6
Art. 7 Consiglio Direttivo	Pag. 7
Art. 8 Coordinatore	Pag. 7
Art. 9 Vice Coordinatore	Pag. 8
Art. 10 Responsabili dei Settori	Pag. 8
Art. 11 Segretario	Pag. 9
Art. 12 Formalizzazione delle figure di responsabilità	Pag. 9
Art. 13 Ammissione	Pag. 9
Art. 14 Volontari in Prova	Pag. 9
Art. 15 Volontari Effettivi	Pag. 10
Art. 16 Volontari Onorari	Pag. 11
Art. 17 Attività del Gruppo	Pag. 11
Art. 18 Formazione	Pag. 13
Art. 19 Diritti	Pag. 14
Art. 20 Doveri	Pag. 14
Art. 21 Provvedimenti Disciplinari e Cautelari	Pag. 15
Art. 22 Risorse	Pag. 18
Art. 23 Adempimenti in materia di Sicurezza	Pag. 19
Art. 24 Disposizioni in Materia di trattamento dei dati personali	Pag. 19
Art. 25 Disposizioni Finali	Pag. 20
Art. 26 Norme transitorie	Pag. 20

Premessa: Finalità del Regolamento:

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo comunale di protezione civile di San Teodoro allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente del territorio comunale dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi del D.Lgs.2.01.2018, nr.1, della Legge Regionale n.3 del 17.01.1989 e del decreto 13 aprile 2011 recante: *" disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"* ed ogni altra normativa in materia in vigore.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

ART. 1 ISTITUZIONE ED INQUADRAMENTO GIURIDICO

Il Sindaco è il Legale Rappresentante del Gruppo Comunale. La sede legale e di Rappresentanza è presso il Palazzo Comunale sito via G. Deledda – 07052 San Teodoro. La sede operativa verrà localizzata in seguito in virtù di attenta scelta di idoneo locale pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il GCVPC, quale componente volontaristica della Struttura Comunale di Protezione Civile, non è dotato di autonomia giuridica e patrimoniale. Il Codice Fiscale del GCVPC coincide con quello dell'Ente.

Il Gruppo utilizza proprio logo sub allegato "A".

Al Gruppo Comunale sono ammessi cittadini di età non inferiore ai 18 anni, preferibilmente residenti o domiciliati nel Comune di San Teodoro, non aventi procedimenti penali in corso o condanne penali per reati non colposi, e che siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo Art.15.

Le prestazioni effettuate dai volontari del GCVPC sono del tutto gratuite e senza fine di lucro. In funzione dei rapporti di collaborazione operativa e funzionale derivanti dalle prestazioni effettuate dai componenti del GCVPC, non può configurarsi l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra i Volontari e l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 FONTI GIURIDICHE

Il presente Regolamento, predisposto nel quadro ordinamentale della L.225/1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle altre norme di settore ivi compresa la L.R.3/2009, disciplina l'organizzazione - ed il funzionamento del GCVPC del Comune di San Teodoro.

La partecipazione del Gruppo Comunale quale Organizzazione di Volontariato, alle attività di Protezione Civile, è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001 *"Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività*

di protezione civile" , dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, dal D.Lgs.n.117 del 3.07.2017 recante: *"Codice del Terzo Settore"* , dal D.Lgs.n.1 del 2.01.2018 recante: *"Codice della protezione civile"*, nonché da specifiche Direttive di settore e da ulteriori disposizioni regolamentari statali e regionali ed in particolare la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/30 del 5 giugno 2013 con la quale è stato istituito l'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile ed approvato il Documento che definisce le modalità e i criteri per l'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato già iscritte nel Registro Generale nella specifica sezione di Protezione Civile, ovvero da specifici atti di indirizzo emanati dalle Amministrazioni centrali o periferiche, competenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle ulteriori disposizioni Statali e Regionali riguardanti la Protezione Civile, nonché anche al Piano di Emergenza Comunale.

ART. 3 SCOPI, FINALITÀ ED AMBITO DI ATTIVITÀ

Il GCVPC concorre con l'Amministrazione Comunale all'espletamento dei compiti e delle attività istituzionali demandate al Comune in materia di Protezione Civile, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.1/2018.

Il GCVPC costituisce, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali, organo tecnico ausiliario alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Comunale in supporto alle risorse ordinarie del Comune in materia di Protezione Civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e concorrendo alle attività di protezione Civile con le componenti istituzionalmente preposte e con le altre strutture operative di cui all'Art. 13 del D.Lgs.n.1/2018.

Le attività operative del GCVPC svolte in concorso con le strutture istituzionalmente preposte in via ordinaria sono svolte nell'ambito delle direttive e delle indicazioni fornite dall'autorità, come previsto per legge. Tra le attività di protezione civile previste dalle disposizioni vigenti (Art. 2 del D.Lgs.n.1/2018) si annoverano in particolare quelle di previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, nonché ogni altra azione connessa, contemplata dall'ordinamento.

Rientrano, inoltre, tra le predette attività le iniziative volte alla conoscenza, informazione, formazione ed addestramento in materia di Protezione Civile, nonché ogni altra attività ad essa riconducibile prevista dall'ordinamento, nonché da specifiche disposizioni emanate a livello statale e regionale in materia di protezione civile e volontariato.

Il GCVPC provvede anche ad iniziative formative finalizzate alla divulgazione della cultura della Protezione Civile in ogni contesto sociale ed istituzionale, ivi comprese le attività di attuazione del Piano Comunale di Emergenza anche per quanto attiene l'obbligo di informazione alla popolazione.

Il GCVPC, anche attraverso l'organizzazione di momenti pubblici, svolge inoltre attività di promozione istituzionale della struttura comunale di volontariato finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte da quest'ultima; nonché atte a favorire l'interesse dei cittadini alla cultura della Protezione Civile e della sicurezza, anche al fine di agevolare il reclutamento di nuove risorse umane destinate all'implementazione ed al ricambio dell'organico dei volontari del Gruppo.

Il GCVPC esplica ordinariamente la propria attività nell'ambito del territorio comunale, sia in fase di ordinarietà che di emergenza, in caso di eventi di cui alla lett. a), comma 1, Art. 2 della L. 225/92, secondo le disposizioni impartite dall'autorità locale di Protezione Civile, ivi compreso il supporto fornito in caso di

svolgimento di eventi a rilevante impatto locale e/o la ricerca di persone disperse, nonché in scenari caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di protezione civile, nei limiti di quanto stabilito dall'ordinamento in materia.

Può svolgere attività al di fuori del proprio territorio comunale, nei comuni limitrofi in caso di necessità e su richiesta della competente autorità locale, in ambito provinciale e regionale su attivazione dell'autorità di Protezione Civile sovraordinata (Provincia/Prefetto/Regione), nonché in ambito nazionale ed internazionale su attivazione del Dipartimento della Protezione Civile e/o della Regione Sardegna, anche con riferimento all'attivazione della colonna mobile regionale e, comunque, secondo le disposizioni vigenti.

Per le finalità istituzionali del Gruppo, l'Amministrazione Comunale assegna annualmente specifiche risorse finanziarie di cui all'Art. 22 del presente Regolamento, demandandone la gestione al Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Il Sindaco o l'Assessore delegato è il responsabile istituzionale del GCVPC.

La responsabilità operativa delle attività del Gruppo nonché gli atti amministrativi e di gestione è demandata al Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

ART. 4 ARTICOLAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE

Le articolazioni del Gruppo Comunale, gli organi, i ruoli e le figure previste nel presente Regolamento rispondono ad esigenze di carattere meramente organizzativo ed a motivazioni di natura tecnica-operativa al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e garantire l'efficacia delle azioni e degli interventi.

Il GCVPC, a Capo del quale è posto un Coordinatore, coadiuvato da un Vice Coordinatore, è composto da:

- Volontari Effettivi;
- Volontari in Prova (Aspiranti Volontari);
- Volontari Onorari.

Il GCVPC è organizzato internamente nei seguenti organi collegiali:

- Assemblea dei Volontari;
- Consiglio Direttivo.

Il GCVPC è inoltre funzionalmente articolato in Settori, in ragione dei differenti ambiti di attività:

- Settore Operativo;
- Settore Tecnologico;
- Settore Logistico.

In affiancamento ai Volontari Effettivi, sono posti i Volontari in Prova (Aspiranti Volontari), i quali, avendo fatto domanda di ammissione al GCVPC, pur avendo idonea copertura assicurativa, non ne fanno ancora parte. L'affiancamento ai Volontari Effettivi è finalizzato alla verifica dell'idoneità attitudinale ed operativa degli Aspiranti Volontari, prima del loro eventuale inserimento all'interno del Gruppo.

ART. 5 STRUTTURE OPERATIVE DEL GRUPPO COMUNALE

Il GCVPC dal punto di vista operativo, è funzionalmente articolato nei seguenti Settori:

- Settore Operativo;
- Settore Tecnologico;
- Settore Logistico.

Il Settore Operativo si occupa degli aspetti tipicamente operativi legati agli interventi, sia in fase di ordinarietà che in emergenza.

Il Settore Tecnologico cura la gestione delle tecnologie applicate alla Protezione Civile, quali sistemi informatici, telecomunicazioni, cartografia, webgis, sistemi informativi territoriali (SIT) e gestionali di sala operativa, nonché altre tecnologie di supporto che richiedano particolari e specifiche competenze professionali.

Il Settore Logistico si occupa dell'organizzazione di tutte le attività di supporto necessarie all'operatività del GCVPC, sia in emergenza che in periodo di ordinarietà.

A capo dei Settori viene individuato un Responsabile che opera in stretto raccordo con il Coordinatore e Vice-Coordinatore.

I responsabili dei Settori sono nominati dal Coordinatore che può sostituire gli stessi revocandogli l'incarico.

All'interno del GCVPC possono essere individuati ulteriori livelli o ambiti di responsabilità in funzione di eventuali particolari necessità e/o di esigenze specifiche ed in relazione alla presenza o meno di particolari qualificazioni professionali richieste.

ART. 6 ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

L'Assemblea del GCVPC è composta dai Volontari Effettivi ed è presieduta dal Coordinatore o dal Vice-Coordinatore. Ad essa vi prendono parte il Sindaco o l'Assessore delegato ed il Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea del GCVPC, come uditori, anche i Volontari in Prova. Possono inoltre parteciparvi eventuali figure esterne delle quali ne è richiesta la presenza, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

L'Assemblea può essere convocata dal Sindaco (o dal Assessore delegato), dal Coordinatore o dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

L'Assemblea dei Volontari del Gruppo costituisce il momento collegiale per eccellenza nel quale vengono condivisi i programmi annuali di lavoro, i volontari vengono informati circa le attività in corso e sono aggiornati su ogni altro argomento che riguardi l'attività ed il funzionamento del Gruppo.

L'Assemblea costituisce, inoltre, un momento di confronto, scambio di informazioni, nel quale vengono rappresentate anche specifiche esigenze o particolari proposte perché possano essere valutate dai responsabili istituzionali.

Le riunioni dell'Assemblea del GCVPC avvengono previa convocazione mediante avviso affisso sulla bacheca della Sede del Gruppo almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche ad horas e per le vie brevi.

Per ogni seduta deve essere redatto un verbale da parte di un segretario recante l'elenco dei presenti, gli argomenti trattati e l'esito delle riunioni. Il verbale, sottoscritto dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e dal Segretario, viene trasmesso in copia al Responsabile del Servizio Protezione Civile, al Sindaco ed all'Assessore delegato.

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo collegiale in cui confluiscono le figure di responsabilità del GCVPC ed è composto dalle seguenti figure:

- Coordinatore;
- Vice Coordinatore;
- Responsabili di Settore.

Il Consiglio Direttivo ha la funzione di garantire il necessario raccordo tra i moli di responsabilità del Gruppo, al fine di assicurare una visione collegiale e condivisa delle necessità e delle attività riguardanti i diversi settori operativi.

Il Consiglio Direttivo del GCVPC sovrintende alle decisioni di natura organizzativa. Le riunioni avvengono ordinariamente almeno una volta al mese, su impulso del Coordinatore, o su richiesta di uno dei suoi componenti.

Alle riunioni del Direttivo possono partecipare il Sindaco o l'Assessore delegato, il Responsabile del Servizio Protezione Civile e, su specifico invito, i Volontari del Gruppo od eventuali figure esterne delle quali ne è richiesta ed autorizzata la presenza.

ART. 8 COORDINATORE

Il Coordinatore del GCVPC nominato dal Sindaco in base alla conoscenza dello stesso ed al possesso di specifiche attitudini a livello logistico ed operativo deve avere i seguenti requisiti:

- a) possedere particolari capacità curriculari di natura organizzativa e gestionale. Il Coordinatore, in stretto raccordo con il Sindaco o l'Assessore delegato ed il Responsabile del Servizio Protezione Civile, attende ai seguenti compiti:
 - svolgere la necessaria attività di raccordo fra i componenti del Gruppo Comunale ed i responsabili istituzionali dell'Ente, organizzando e coordinando in maniera unitaria le attività istituzionali del Gruppo, sia in ordinarietà che in emergenza;
 - curare, anche avvalendosi della collaborazione del Vice-Coordinatore, dei responsabili di settore e del Segretario il costante aggiornamento dei dati e la tenuta delle anagrafiche relative ai volontari, la tenuta e la verifica costante delle attrezzature e dei mezzi a disposizione della Struttura;
 - promuovere di concerto con la componente istituzionale dell'Ente, le attività di formazione e l'addestramento dei volontari aderenti al Gruppo;

- individuare i Responsabili dei Settori di cui all'Art. 10;
- garantire la funzionalità e l'operatività del Gruppo e gli eventuali turni di reperibilità dei volontari;
- presiedere le riunioni dell'assemblea dei volontari;
- rappresentare il Gruppo Comunale in contesti istituzionali ed in occasione di cerimonie pubbliche cui la Struttura volontaristica è chiamata a partecipare;
- assicurare che le attività del Gruppo Comunale avvengano in linea con quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di assenza o di momentanea indisponibilità sia in contesti emergenziali che di ordinarietà, il Coordinatore viene sostituito dal Vice-Coordinatore o, in mancanza, direttamente dal Responsabile del Servizio Protezione Civile.

Il Coordinatore può cessare dalla carica nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- impedimento permanente quale inabilità psicofisica, debitamente certificata, che comporti la incapacità di assolvere ai propri compiti o la impossibilità di partecipare attivamente alle attività del GCVPC per un periodo di oltre 12 mesi;
- provvedimento di revoca, adottato dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
- a seguito di specifico provvedimento disciplinare per gravi inadempienze. In caso di dimissioni del Coordinatore, ovvero in caso di vacanza della carica a qualunque titolo, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Coordinatore. In mancanza del Vice-Coordinatore, ovvero laddove questo sia impossibilitato, onde assicurare il mantenimento della continuità operativa del Gruppo, le funzioni di coordinamento sono assunte direttamente dal responsabile del Servizio di Protezione Civile o da un suo delegato.
- Il Coordinatore del GCVPC rimane in carica per 3 anni e può essere rinnovato. Scaduto il proprio mandato, il Coordinatore resta comunque in carica sino ad avvenuta nuova nomina.

ART. 9 VICE COORDINATORE

Il Vice-Coordinatore del GCVPC viene nominato dal Sindaco in base alla conoscenza dello stesso, ed al possesso di specifiche attitudini a livello logistico ed operativo e deve avere i seguenti requisiti:

- risiedere o essere domiciliato nel territorio comunale;
- possedere particolari capacità curriculari di natura organizzativa e gestionale. Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore nello svolgimento di tutte le funzioni di competenza, lo sostituisce nei casi di assenza o momentanea indisponibilità, ovvero nei casi previsti al precedente Art. 8 e svolge ordinariamente le funzioni che ad esso gli vengono delegate.

ART. 10 RESPONSABILI DEI SETTORI

I Responsabili dei Settori Operativo, Tecnologico e Logistico di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, vengono individuati dal Coordinatore fra i Volontari aventi i seguenti requisiti:

- essere Volontario Effettivo;
- risiedere o essere domiciliato nel territorio comunale;
- avere comprovate capacità ed esperienze acquisite nello specifico settore di competenza. I responsabili dei singoli settori sovrintendono all'attività di appartenenza in stretto raccordo con il Coordinatore e/o Vice-Coordinatore, e gli incarichi possono essere revocati in ogni momento. Ove non siano presenti figure in possesso della necessaria professionalità per il ruolo da ricoprire, la

responsabilità dei settori può essere assunta anche da un'unica persona oppure direttamente dal Coordinatore o Vice-Coordinatore.

ART. 11 SEGRETARIO

Il Coordinatore del Gruppo può avvalersi, individuandolo fra i Volontari Effettivi, di un Segretario che lo coadiuvi nelle attività di carattere amministrativo e gestionale, ivi comprese l'assistenza alle attività degli organi collegiali del Gruppo.

ART. 12 FORMALIZZAZIONE DELLE FIGURE DI RESPONSABILITÀ.

Le figure di responsabilità individuate come nei precedenti articoli, sono tempestivamente comunicate dal Coordinatore al Responsabile del Servizio di Protezione Civile che ne prende atto. Essi hanno l'obbligo di comunicare al Servizio di Protezione Civile i periodi di reperibilità e di eventuale assenza.

ART. 13 AMMISSIONE

L'Ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda degli interessati ed all'accettazione dell'istanza da parte del Sindaco.

La domanda stessa deve essere corredata da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e da un certificato medico che attesti l'idoneità fisica per il ruolo da ricoprire e da un curriculum personale.

Il reclutamento avviene, di massima, attraverso l'emanazione di un avviso una volta ogni due anni, e comunque in ragione delle effettive necessità di implementazione e/o ricambio dei 9 componenti effettivi del Gruppo.

Ai fini dell'ammissione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;
- residenza o domicilio nel Comune di San Teodoro (preferibilmente);
- insussistenza di condanne penali definitive per reati non colposi;
- idoneità fisica in relazione al ruolo da ricoprire;
- competenze e/o esperienze maturate in diversi settori che possano risultare di particolare utilità nell'ambito delle attività di Protezione Civile;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione. La presentazione della domanda di ammissione non fa sorgere alcun diritto per l'istante, ovvero l'obbligo per l'Ente di decidere sulla sua ammissione.

Prima dell'avvio del periodo di prova, l'interessato verrà sottoposto ad un colloquio volto a verificare la qualificazione, l'idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività quale volontario.

ART. 14 VOLONTARI IN PROVA

L'ammissione in prova avviene con nota del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, previo esito favorevole della valutazione preliminare dell'istanza di ammissione. A far data dalla nota di ammissione e per un periodo di 6 mesi, tali volontari sono considerati come Aspiranti Volontari ed inquadrati come "Volontari in Prova".

Il richiedente ammesso al periodo di valutazione assume la qualifica di Volontario in Prova (o Aspirante Volontario), la quale non comporta le prerogative del Volontario Effettivo.

I Volontari in Prova non concorrono alla formazione dell'organico del Gruppo. Nel periodo di prova (6 mesi) gli aspiranti volontari sono posti in affiancamento ai Volontari Effettivi al fine di verificarne e testarne la capacità tecnica operativa, l'attitudine al tipo di attività e di impegno, la capacità di integrarsi con il gruppo di lavoro e la capacità di rapportarsi con i ruoli sovraordinati. Al termine del periodo di prova, verificato l'esito dell'attività di affiancamento, viene valutata la qualità dell'attività svolta dal Volontario in Prova decidendo per la loro eventuale idoneità ai fini dell'ammissione fra i Volontari Effettivi, ovvero stabilendone la non idoneità.

La valutazione in ingresso viene effettuata in maniera collegiale dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, dal Coordinatore, dal vice-Coordinatore del Gruppo e da un responsabile di settore.

L'esito della valutazione viene comunicata dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile all'interessato, nonché al Sindaco ed all'Assessore delegato.

La decisione è insindacabile.

Ulteriore periodo di prova può essere eccezionalmente disposto ove quello già trascorso non sia stato ritenuto sufficiente od idoneo a consentire di poter operare la prevista valutazione.

I Volontari in Prova possono partecipare alle Assemblee del GCVPC ma senza diritto di parola.

ART. 15 VOLONTARI EFFETTIVI

Sono Volontari Effettivi del GCVPC - Comune di San Teodoro i volontari che hanno validamente superato la valutazione in ingresso successivamente all'effettuazione del periodo di prova di cui all'Art. 14, conseguendo pertanto la qualifica di Volontari Effettivi.

L'ammissione al GCVPC non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di dipendenza lavorativa con il Comune di San Teodoro.

Gli appartenenti al GCVPC sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e con il necessario decoro.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate dal presente Regolamento né sostituirsi agli organi preposti alle attività di soccorso, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile ovvero assumere il Coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile.

Il mantenimento della qualifica di Volontario Effettivo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, alla partecipazione alle attività operative ed alla formazione periodica obbligatoria programmata e promossa dall'Ente, nonché al relativo superamento delle relative verifiche di mantenimento operativo ove previste.

I Volontari Effettivi possono perdere la qualifica per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie;

- perdita della idoneità psicofisica, tale da non consentirne l'impiego; o intervenuta inidoneità attitudinale;
- inattività per mancata ed ingiustificata partecipazione alle attività operative ed addestrative disposte dal Gruppo;
- mancato mantenimento degli standard formativi/operativi;
- provvedimento disciplinare di esclusione;
- eventuali altri casi che il Sindaco e/o il coordinatore riterranno opportuni.

Nel caso di perdita definitiva della qualifica di Volontario Effettivo si provvederà alla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del Gruppo ed alla richiesta di restituzione di tutto il materiale fornito in comodato d'uso per l'espletamento dell'attività di volontariato.

Costantemente, ed al termine di ogni anno, viene condotta la verifica sull'organico del Gruppo in ordine alla sua consistenza numerica e nominativa e, in particolare, per ogni Volontario, sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni regionali.

ART. 16 VOLONTARI ONORARI

Possono essere nominati Volontari Onorari anche soggetti esterni al Gruppo che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Protezione Civile o che si siano distinti in altre attività rendendo onore al nostro Comune e alla Protezione Civile stessa.

ART. 17 ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Il GCVPC viene impiegato in concorso con le risorse ordinarie dell'Amministrazione Comunale e con le altre strutture operative istituzionalmente preposte di cui all'Art.13 del D.Lgs.n.1/2018, nelle attività di Protezione Civile così come individuate dall'ordinamento ed in particolare per la previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in occasione di calamità causate da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, di cui al precedente Art. 3.

In particolare, nell'ambito delle attività di previsione, rientrano anche le azioni dirette all'identificazione e definizione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

Per quanto attiene le attività di prevenzione si intendono tutte le attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, ivi compresa la lotta attiva agli incendi boschivi (A.I.B.), anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

La prevenzione del rischio, in ogni tipo di scenario, si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'attività di esercitazione.

Rientrano tra le attività di prevenzione, anche i servizi di guardia attiva eventualmente istituiti a presidio del territorio in caso di situazioni di allertamento di qualsiasi genere.

Le attività di soccorso consistono nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati dall'autorità di Protezione Civile diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionalmente competenti e secondo le proprie capacità operative, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali il Gruppo Comunale concorre inoltre a fornire il proprio supporto secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale, anche con riferimento all'eventuale attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) ed alle relative funzioni di supporto previste ed attivate, nonché all'interno della Sala Operativa Comunale in caso di emergenza o secondo necessità che dovessero verificarsi.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, rientrano fra le attività che il Gruppo Comunale svolge in concorso con le autorità istituzionalmente preposte, anche le seguenti tipologie di interventi:

- eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale), per le quali il Gruppo può essere chiamato a svolgere i compiti specificatamente previsti nella pianificazione comunale di emergenza, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio;
- ogni altra attività prevista nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e negli scenari di rischio a questi assimilati, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per quanto attiene gli eventi a rilevante impatto locale, fermo restando, la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre l'eventuale impiego del Gruppo Comunale, qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, ovvero anche da soggetti privati ed aventi scopo di lucro, gli stessi soggetti promotori dovranno concorrere alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale impiego con un contributo economico, anche forfettario e concordato caso per caso, che sarà destinato alle attività del Gruppo ai sensi del successivo Art. 22.

Per quanto attiene la attività di ricerca di persone disperse, al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992, la stessa può avvenire solo in concorso con l'autorità preposta e su specifica richiesta di quest'ultima e, con particolare riferimento alla ricerca di persone scomparse ai sensi della L. 203/2012, nei limiti e secondo le previsioni delle Pianificazioni Provinciali approvate dalle singole Prefetture competenti per territorio.

In caso di attivazione del Gruppo in tale specifica attività, l'autorità richiedente si assumerà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire al Gruppo.

Rientrano, inoltre, fra le attività istituzionali del Gruppo Comunale anche:

- le attività volte alla promozione e pubblicizzazione del Gruppo Comunale anche al fine di agevolare il reclutamento di nuove risorse umane destinate all'implementazione ed al ricambio dell'organico dei volontari del Gruppo;
- le attività, anche non operative, quali specifiche manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi per le attività istituzionali;
- attività di informazione e sensibilizzazione sui temi riguardanti la Protezione Civile e le norme comportamentali di auto protezione;

Qualsiasi attività del Gruppo Comunale, sia in emergenza che in ordinarietà, va disposta e/o autorizzata dal Sindaco o su delega dal Coordinatore.

L'attivazione dei Volontari, scritta o verbale, è disposta dal Sindaco per il tramite del Coordinatore e/o Vice-Coordinatore.

Di tutte le attività svolte dal GCVPC dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Coordinatore e/o Vice Coordinatore del Gruppo ed, ove necessario, dai Responsabili dei Settori.

In caso di attività svolta in Sala Operativa verrà redatto un brogliaccio cronologico di Sala.

Per quanto riguarda l'impiego del GCVPC si intendono comunque integralmente richiamate le disposizioni relative all'impiego del Volontariato attualmente vigenti emanate dalle autorità centrali e territoriali competenti in materia di Protezione Civile, nonché quelle eventualmente sopravvenienti.

È assolutamente vietato l'impiego dei Volontari del Gruppo in attività non riconducibili alla Protezione Civile fra cui, in particolare i servizi di polizia stradale nonché qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché qualsiasi attività di carattere politico-propagandistico.

I volontari ammessi al Gruppo Comunale dovranno essere muniti di un tesserino di riconoscimento che ne certifichi la generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

ART. 18 FORMAZIONE

Il GCVPC - Comune di San Teodoro promuove permanentemente le attività di formazione, informazione ed addestramento per i propri Volontari, quali presupposti fondanti per l'appartenenza e la permanenza nel Gruppo e per lo svolgimento delle attività operative.

I programmi formativi e le attività di addestramento e di aggiornamento, nonché di miglioramento delle competenze tecniche possedute, possono essere promosse direttamente dall'Ente, ovvero aderendo ad attività e/o corsi di formazione specifici organizzati da Enti Pubblici o Privati cui il Volontario, chiamato a prendervi parte, ha l'obbligo di partecipare.

La permanenza nel Gruppo e la relativa operatività dei Volontari è subordinata all'acquisizione delle competenze necessarie, nonché all'aggiornamento ed al mantenimento di quelle già acquisite e, nei casi previsti, anche al superamento di specifiche verifiche.

La mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie, senza giustificato e documentato motivo, comporta la perdita della qualifica di Volontario Effettivo ai sensi dell'Art. 15.

Le attività formative dei Volontari del Gruppo riguardano sia aspetti teorici che pratici, la formazione ed informazione in materia di sicurezza, nonché le attività di esercitazione. Le attività formative per i Volontari possono essere direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale avvalendosi sia di risorse interne che esterne in possesso di specifiche competenze, ovvero attraverso la partecipazione a corsi di formazione organizzati da altre strutture esterne all'Amministrazione Comunale, sia pubbliche che private.

Le attività formative possono riguardare anche corsi finalizzati all'acquisizione di specifiche abilitazioni previste per l'impiego di attrezzature e mezzi speciali, funzionali all'espletamento delle attività di istituto, nonché la formazione specifica per l'A.I.B.

L'Amministrazione Comunale provvede con risorse proprie a garantire la partecipazione dei propri Volontari allo svolgimento delle attività formative obbligatorie promosse o programmate dall'Ente.

I Volontari che intendano partecipare ad attività di formazione non organizzate dall'Ente potranno parteciparvi con oneri a proprio carico e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo.

ART. 19 DIRITTI

Tutti i Volontari Effettivi hanno diritto a svolgere l'attività nell'ambito della struttura, secondo il proprio ruolo e gli incarichi ricevuti, e secondo quanto previsto dal presente Regolamento fra cui, in particolare:

- partecipare alle attività del Gruppo;
- essere informati delle attività promosse dallo stesso;
- partecipare alle attività formative secondo le indicazioni dei Responsabili;
- operare in condizioni di sicurezza secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti;
- operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative.

Ai Volontari Effettivi, impiegati in attività di Protezione Civile, in esercitazione o in soccorso, vengono inoltre garantiti, anche in caso di emergenza o calamità localizzate sia sul territorio comunale che extra-comunale, i benefici previsti per legge, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, con le modalità stabilite dalle relative disposizioni attuative emanate a livello statale e regionale, e nei limiti di copertura della spesa all'interno dei rispettivi bilanci degli Enti competenti alla loro erogazione.

ART. 20 DOVERI

L'attività dei Volontari del Gruppo deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili.

Gli appartenenti al GCVPC svolgono la propria attività, con il necessario decoro, nel rispetto delle norme vigenti, delle disposizioni di cui al presente Regolamento, con lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, senza trarre alcun vantaggio personale.

La fiducia reciproca tra i volontari ed i propri responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza al Gruppo e della sicurezza nelle operazioni.

I Volontari hanno il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni ed ai compiti assegnati dai propri responsabili, di mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario.

I Volontari devono inoltre controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali loro assegnati, segnalando qualsiasi necessità ai propri responsabili.

È dovere dei Volontari partecipare alle attività organizzate dal Gruppo od alle quali esso aderisce, nonché comunicare, quando richiesto, la propria reperibilità ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite loro dai responsabili gerarchicamente sovraordinati.

I Volontari debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al Gruppo per finalità che non siano specificatamente stabilite dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla propria appartenenza al Gruppo.

I Volontari non possono svolgere nei locali del Gruppo attività politiche, economiche o comunque non inerenti agli scopi della Struttura, nonché utilizzare strutture, mezzi o simboli del Gruppo per tali attività e comunque per scopi non istituzionali ed esterni alla Struttura.

I Volontari del Gruppo non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste se non espressamente autorizzati dal Sindaco o l'Assessore delegato.

Non possono inoltre divulgare e diffondere informazioni ed immagini relative all'attività del Gruppo sul web, con particolare riferimento ai social networks, ovvero con qualsiasi altro mezzo di diffusione, senza averne ottenuto specifica e preventiva autorizzazione.

L'Amministrazione ha facoltà di pubblicare senza necessità di richiedere specifica liberatoria (che si intende di fatto accordata con l'adesione al Gruppo), immagini che riguardino i Volontari nell'esercizio della loro attività istituzionale.

I Volontari sono tenuti all'obbligo di riservatezza ove, in ragione dell'ufficio svolto vengano a conoscenza di fatti, informazioni o circostanze che per loro natura debbano rimanere riservate.

I Volontari potranno utilizzare i materiali ed i simboli del Gruppo esclusivamente per ragioni legate alle attività istituzionalmente svolte dal Gruppo.

Essi, inoltre, non possono svolgere alcuna attività contrastante con l'ordinamento, con le finalità indicate nel presente Regolamento, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

ART. 21 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CAUTELARI

Il Sindaco e il Coordinatore del Gruppo sono garanti del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

La conoscenza, l'accettazione ed il rispetto del Regolamento stesso condiziona l'appartenenza al GCVPC; a tale scopo, ad ogni componente del GCVPC, al momento dell'ammissione, viene consegnata una copia del Regolamento vigente, con obbligo da parte del volontario di informarsi e conoscere eventuali modifiche e/o aggiornamenti al presente Regolamento che dovessero successivamente intervenire.

Il mancato rispetto del presente Regolamento da parte di un volontario Effettivo od Onorario, che si renda, pertanto, responsabile di comportamenti contrari al buon andamento della struttura o tali da indurre grave pregiudizio per l'attività del Gruppo, è sanzionabile secondo il presente Regolamento, fatta salva ogni più grave responsabilità anche di natura penale che dovesse derivare da comportamenti non conformi e tali da configurarsi come reato.

Il Volontario venuto a conoscenza di comportamenti, a suo giudizio, sanzionabili ha l'obbligo di segnalare gli stessi al Coordinatore, e/o vicari quali figure gerarchicamente superiori, che informano il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, quale organo procedente.

L'organo procedente, una volta informato, ha l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare effettuando le opportune verifiche e dando, in ogni caso, notizia di quanto deciso in merito, entro 45 giorni dalla segnalazione.

Le sanzioni disciplinari a carico di volontari che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nell'attività, o che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dal Regolamento, proporzionalmente alla gravità dei fatti, alle circostanze e all'eventuale reiterazione degli stessi, sono le seguenti:

- ammonizione (richiamo verbale);
- diffida (richiamo scritto); • rimozione da eventuali incarichi;
- sospensione a tempo determinato dall'appartenenza al Gruppo per un periodo compreso da un mese a 2 anni;
- esclusione dal Gruppo.

L'ammonizione è comminata per mancanze non gravi e consiste in un richiamo effettuato verbalmente al responsabile dell'infrazione.

La diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute e consiste in un richiamo scritto e motivato al responsabile dell'infrazione e deve contenere la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione.

La rimozione da eventuali incarichi è comminata per mancanze significative e manifesta inidoneità a svolgere l'incarico assegnato.

La sospensione dall'appartenenza al Gruppo è comminata per mancanze di particolare rilievo e comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di volontario.

L'esclusione dal Gruppo è comminata per mancanze di particolare gravità e qualora comunque la condotta e le attività del socio si pongano in contrasto o conflitto insanabile con le finalità della Struttura.

Costituiscono, tra le altre, cause di esclusione dal Gruppo:

- a) la commissione di reati per delitti non colposi, accertati con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. e quelli di particolare allarme sociale;
- b) la ricezione di corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso ovvero da privati per attività attinenti il Gruppo Comunale;
- c) la mancata condivisione delle finalità del Gruppo e delle disposizioni regolamentari e segnatamente la perdita del vincolo fiduciario nell'ambito della Struttura;
- d) la reiterata e costante non osservanza del Regolamento e delle disposizioni impartite dai responsabili gerarchicamente sovraordinati;
- e) reiterato mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi in materia di sicurezza personale e collettiva;
- f) altre specifiche previsioni previste dal Regolamento. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei volontari sono comminati dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, salvo che riguardino il Coordinatore su cui provvede direttamente il Sindaco, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di revoca dall'incarico.

L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale quest'ultimo può presentare le proprie deduzioni nonché chiedere di essere sentito dall'organo procedente.

Sentito l'interessato, il provvedimento motivato va emesso entro i successivi trenta giorni.

Il procedimento disciplinare si articola, pertanto, come di seguito:

- 1) segnalazione da parte del volontario al Coordinatore della condotta o del fatto ritenuto censurabile ai sensi del presente Regolamento;
- 2) trasmissione da parte del Coordinatore, a mezzo di formale istruttoria scritta, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile della segnalazione riguardante la condotta censurabile o del fatto costituente infrazione disciplinare;
- 3) contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile all'interessato in quale, entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, può produrre scritti difensivi o memorie a propria discolpa, ovvero chiedere di essere ascoltato;
- 4) decisione da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo, riguardo l'esito del procedimento avviato, anche a seguito di avvenuta audizione dell'interessato, ove richiesta;
- 5) comunicazione dell'esito del procedimento all'interessato.

Nel caso in cui la commissione della condotta o del fatto censurabile riguardi il Coordinatore, la segnalazione dovrà essere effettuata direttamente al Responsabile del Servizio di Protezione Civile il quale provvederà a notificarne il Sindaco.

I provvedimenti disciplinari adottati sono inappellabili.

Durante lo svolgimento di tutte le procedure disciplinari ne viene mantenuta la riservatezza.

Dei provvedimenti adottati, oltre all'avvenuta comunicazione per iscritto all'interessato nei casi previsti, ne è fatta annotazione sulla scheda anagrafica personale del volontario.

Nel caso in cui i comportamenti censurabili, che comporterebbero l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi del presente Regolamento, riguardino i Volontari in Prova si provvede non in forma rituale così come previsto per i Volontari Effettivi e/o Onorari, ma direttamente anche tramite sospensione dall'attività di affiancamento.

Tali comportamenti costituiscono elementi che dovranno ineludibilmente concorrere alla valutazione circa l'ammissione o meno al Gruppo.

Indipendentemente dall'avvio o meno di specifico procedimento disciplinare, è facoltà del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo, sospendere dalle attività in via cautelare ed urgente, salva l'applicazione di ogni necessario provvedimento disciplinare, il volontario che con la sua condotta turbi o arrechi pregiudizio al sereno e sicuro svolgimento delle attività della struttura, ovvero che con il suo comportamento mini la sicurezza delle operazioni e l'incolumità personale propria ed altrui, ovvero arrechi nocumento all'immagine dell'Ente.

La sospensione cautelare ha effetto immediato e per tutto il periodo di applicazione del provvedimento cautelare il volontario non potrà in alcun modo svolgere alcuna attività sia in ordinarietà che in emergenza.

ART. 22 RISORSE

Ogni anno nel Bilancio dell'Ente si provvede allo stanziamento di una somma congrua al fine di garantire il funzionamento del Gruppo e l'espletamento delle attività previste con specifica previsione nel P.E.G., se redatto, del Servizio di Protezione Civile.

Parimenti, viene istituito nel Bilancio dell'Ente, uno o più capitoli in entrata con destinazione vincolata, sul quale vengono introitate le somme derivanti da eventuali contributi e/o donazioni, liberalità, sponsorizzazioni, ovvero attività derivanti da raccolte e sottoscrizioni appositamente promosse in occasione di particolari eventi, rimborsi spese per attività svolte presso altri Enti e/o privati secondo le disposizioni vigenti, nonché eventuali trasferimenti statali o regionali anche con riferimento ai rimborsi derivanti dall'applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. 194/2001.

Per le raccolte di contributi e sottoscrizioni da parte di privati, può essere istituito anche uno specifico Conto Corrente Postale/bancario su cui consentire più agevolmente l'effettuazione dei versamenti, da riversare periodicamente in tesoreria con imputazione sullo specifico capitolo in entrata del Bilancio dell'Ente.

Tali risorse sono comunque assegnate al Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Ente al quale spettano i poteri di spesa ai sensi dell'art.107 del D.lgs.n.267/2000.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza, facendo sempre riferimento al suddetto Responsabile.

Il GCVPC si avvale per il proprio funzionamento di materiale ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale messo a disposizione da quest'ultima, di cui il Coordinatore del Gruppo tiene un elenco aggiornato e ne cura la costante verifica, unitamente ad eventuali ulteriori risorse strumentali fornite all'Amministrazione Comunale, in comodato, da parte di Enti Pubblici o Privati.

Le dotazioni individuali, compresi i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), vengono consegnati al Volontario Effettivo (ed al Volontario in Prova per il periodo strettamente necessario), che ne diviene responsabile e ne cura il decoro, la pulizia e la manutenzione senza apportare modifiche tali da comprometterne l'integrità, ovvero modificare l'uniformità delle divise anche con l'apposizione di scritte, loghi, adesivi o spille non conformi e non autorizzate.

In caso di cessazione per qualunque causa, le dotazioni individuali assegnate al Volontario devono essere tempestivamente restituite all'Amministrazione Comunale. Il materiale, i mezzi e le attrezzature collettive devono essere mantenuti in efficienza dai Volontari e dai Responsabili dei Settori che ne curano la manutenzione ordinaria e provvedono a comunicare eventuali necessità al Servizio Protezione Civile.

ART. 23 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Per quanto attiene gli aspetti relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale si attiene al rispetto degli adempimenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia, provvedendo in particolare:

- a dotare i Volontari del Gruppo Comunale (ivi compresi i Volontari in Prova per il previsto periodo di affiancamento), di idonea copertura assicurativa connessa allo svolgimento delle attività istituzionali, mediante la stipula di specifiche polizze contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi;
- alle attività di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria dei Volontari del Gruppo, secondo la disciplina vigente;
- all'inserimento nei programmi di formazione ed addestramento, di specifici moduli riguardanti l'informazione in materia di sicurezza, sui rischi connessi all'attività e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- ad assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la fornitura di DPI.

Ai fini di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento accertamenti sanitari riguardo ai Volontari al fine di verificare la compatibilità fra lo stato di salute e le attività svolte. L'eventuale rifiuto a sottoporsi ai predetti accertamenti può comportare l'immediata sospensione dalle attività, nonché l'esclusione dal GCVPC sensi dell'Art. 21.

ART. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il volontario è tenuto a fornire all'Amministrazione i dati che lo riguardano, la cui acquisizione è indispensabile all'espletamento delle necessarie procedure amministrative, sia interne all'Ente che inerenti i rapporti con altre Amministrazioni, in ragione delle attività istituzionali di protezione civile.

L'eventuale rifiuto da parte del volontario a fornire i dati richiesti può comportare l'immediata sospensione dalle attività, nonché l'esclusione dal GCVPC sensi dell'Art. 21.

I dati personali riguardanti i Volontari del Gruppo, necessari per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo, sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nonché anche con l'ausilio di strumenti informatici.

I dati sensibili e giudiziari possono essere diffusi e trasmessi ad altri soggetti, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che ne richiedano la comunicazione.

Tutti, i procedimenti riguardanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in particolare l'accertamento dello stato di salute e di idoneità allo svolgimento dell'attività, sono riservati.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

Il Sindaco, quale legale rappresentante del Gruppo, è autorizzato alla sottoscrizione ed alla stipula di accordi o convenzioni con Enti Pubblici o privati per quanto attiene lo svolgimento delle attività istituzionali del Gruppo che non comportano direttamente assunzione di oneri, senza necessità di autorizzazione da parte della Giunta.

Può inoltre, con le modalità di cui al comma precedente, firmare istanze, richieste di finanziamento, richieste di iscrizioni, di partecipazione a progetti o programmi cui il Gruppo è ammesso a partecipare ed ogni altro adempimento di natura amministrativa necessario al funzionamento del Gruppo. Le relative istruttorie sono curate dal Servizio di Protezione Civile dell'Ente che provvede ad ogni adempimento di natura amministrativa.

L'eventuale spostamento o variazione della sede legale del Gruppo non costituisce e non comporta alcuna modifica al presente Regolamento.

L'eventuale sopravvenienza di norme o nuove disposizioni in materia di Protezione Civile sono da intendersi immediatamente precettive senza necessità operare modifiche al presente Regolamento, alle quali il Gruppo è tenuto a conformarsi.

Le previsioni contenute nel presente Regolamento, che dovessero risultare in contrasto con nuove disposizioni dell'ordinamento successivamente intervenute, si intendono di fatto abrogate e, comunque, non applicabili e prive di efficacia.

L'Amministrazione può disporre l'apertura di un sito web dedicato all'attività istituzionale del Gruppo nell'ambito del portale della Protezione Civile Comunale, senza necessità di richiedere apposita liberatoria ai volontari in caso di pubblicazione di immagini che ritraggano gli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo riguardanti il Gruppo, è assicurato il supporto di personale tecnico-amministrativo del Servizio di Protezione Civile.

ART. 26 NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Entro 30 giorni il Sindaco provvede alla nomina del Coordinatore e Vice-Coordinatore secondo quanto previsto dall'Art. 8 e 9 del presente Regolamento.

In sede di prima applicazione e contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento viene avviata la verifica sull'organico del Gruppo esistente al momento, circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente atto ai fini del mantenimento dello status di Volontario Effettivo.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti in materia ed in particolare a quelle riguardanti la Protezione Civile.